



# Il Sole 24 ORE

Fondato nel 1865  
Quotidiano  
Politico Economico Finanziario Normativo

**Agenzia Entrate**  
Ritenute appalti,  
controlli  
da febbraio anche  
per vecchi contratti

De Fusco e Gavelli  
— a pagina 29



**Crisi d'impresa**  
Piccole società,  
procedura d'allerta  
verso il rinvio  
a febbraio 2021

Nardocchia e Negri  
— a pagina 6

**10**  
2010-2020  
Google vota parola  
del decennio.  
Nasce Alba Leasing.

Informatici si nasce,  
leader si diventa.

**alba leasing**  
[www.albaleasing.eu](http://www.albaleasing.eu)

FTSE MIB 23898,42 -0,44% | SPREAD BUND 10Y 166,80 +2,90 | €/S 1,1075 -0,20% | ORO FIXING 1482,10 +0,21% | **Indici&Numeri** → PAGINE 34-37

## Manovra ok, 47 miliardi da disinnescare

### CONTI PUBBLICI

Fiducia della Camera al Ddl Stop ad aumenti Iva nel 2020 Tavolo sul cuneo a gennaio

Ma il Governo deve fare i conti con le salvaguardie su Iva e accise per 2021-2022

Edizione chiusa in redazione alle 22

Ok alla manovra da 32 miliardi: ieri il testo ha incassato la fiducia alla Camera con 334 sì, 232 no e 4 astenuti. Sterilizzazione dell'Iva e riduzione del cuneo fiscale (il confronto partirà a gennaio) tra le principali voci della nuova legge. Calato il sipario sulla manovra per il 2020, già si comincia a ragionare all'interno del governo e al ministero dell'Economia su come far fronte al fardello di 47,1 miliardi di clausole su Iva e accise pronte a scattare nel biennio 2021-2022.

Mobili, Pesole, Rogari — a pag. 2-3

### DA OGGI LA GUIDA AL DDL BILANCIO: VENERDÌ LA SECONDA PUNTATA

**1**  
**ROTTAMAZIONE**  
Salvagente per sanatorie di Ici e multe  
Mirtó-Trovati  
— a pagina 2

**2**  
**AGEVOLAZIONI/1**  
Industria 4.0 fa la prova dei nuovi tetti  
Galani  
— a pagina 27

**3**  
**AGEVOLAZIONI/2**  
L'Ace riparte dai vecchi incrementi  
Reich-Vernassa  
— a pagina 27

**4**  
**TRIBUTI LOCALI**  
Dal 2020 stop alla Tasi e nuova Imu  
Lovecchio  
— a pagina 28

## Atlantia, indennizzo tagliato a 10 miliardi Per Autostrade lo spettro del default

### CONCESSIONI

Con l'eventuale fallimento persi 7mila posti di lavoro Tonfo del titolo in Borsa

Il rischio che Autostrade per l'Italia (Aspi) possa vedersi revocare la concessione con un indennizzo tagliato a 10 miliardi, rispetto ai 20-25 miliardi ipotizzati inizialmente, affonda Atlantia in Borsa (-4,85%), con la holding della famiglia Benetton che preannuncia una battaglia legale senza esclusione di colpi per scongiurare

una misura che decreterebbe il fallimento di Aspi, con impatti pesantissimi per la stessa Atlantia e le sue controllate. Se confermato, l'articolo 33 del decreto legge Milleproroghe «sarebbe molto negativo portando a una sostanziale riduzione del valore dell'indennizzo per Aspi e alzando il livello di scontro» osservano alcuni analisti. Autostrade per l'Italia ha un debito complessivo di 10,8 miliardi di euro che non potrebbe dunque essere rimborsato in toto nel caso in cui lo Stato staccasse un assegno da 10 miliardi. E mettere in crisi Atlantia significa di fatto mettere a rischio 7mila posti di lavoro. — *Servizi a pagina 5*

### ENERGIA. ACCORDO CON L'EGITTO, A GENNAIO CON GRECIA E CIPRO



In produzione. La piattaforma estrattiva nel giacimento di gas naturale Leviathan al largo di Haifa (Israele)

## Israele, per la prima volta diventa esportatore di gas

Con la messa in attività del maxigiacimento di gas naturale Leviathan, Israele entra nel club dei Paesi esportatori e dà il via a una politica green di riconversione. Un primo accordo di export è stato siglato con l'Egitto. Ai primi di gennaio sarà firmata l'intesa con Grecia e Cipro per il gasdotto EastMed verso l'Europa. — *Servizi a pagina 25*

## Banche, la Bce sollecita più trasparenza

### CREDITO

Più trasparenza. Dal suo arrivo nel novembre 2018 in carica alla presidenza dell'Ssm, l'autorità europea di vigilanza bancaria, Andrea Enria non ha fatto segreto di voler puntare su una maggior trasparenza per rendere più chiaro quello che a investitori e depositanti appare come un labirinto

accumulo di regole e requisiti prudenziali per le banche Ue. E nel gennaio 2020 l'Ssm passerà dalle intenzioni ai fatti con un giro di vite sulla trasparenza relativa allo Srep («processo di revisione e valutazione prudenziale» o supervisory review and evaluation process), e cioè ai requisiti prudenziali di secondo pilastro che ricadono sotto la sua responsabilità. Bufacchi e Davi — a pag. 8

### LA PROCURA INDAGA PER TRUFFA

Pop. Bari, il Fondo interbancario interverrà solo in presenza del piano di salvataggio con Mcc

Lauro Serafini — a pag. 8

### PANORAMA

#### IL CASO DEL DJ FABO

## Morte assistita, Cappato assolto: è libertà di scelta

La corte d'Assise di Milano ha assolto Marco Cappato con la formula «perché il fatto non sussiste». L'esponente dei radicali era imputato per aiuto al suicidio per la vicenda di Dj Fabo, accompagnato a morire in Svizzera nel febbraio 2017. «Ho agito per libertà di scelta e per il diritto di autodeterminazione individuale», ha detto Cappato. L'Inquestelle: «Senza importanza, ora al lavoro per una nuova legge». — *a pagina 30*

#### BANCA DI PROSSIMITÀ

## Joint tra Intesa Sanpaolo, attraverso Banca 5, e il gruppo Sisal, attraverso SisalPay, dedicata ai servizi finanziari di prossimità. La newco, partecipata al 70% da Sisal e al 30% da Banca 5, sarà guidata dall'ad. Emilio Petrone.

Sarà operativa da gennaio la joint venture tra Intesa Sanpaolo, attraverso Banca 5, e il gruppo Sisal, attraverso SisalPay, dedicata ai servizi finanziari di prossimità. La newco, partecipata al 70% da Sisal e al 30% da Banca 5, sarà guidata dall'ad. Emilio Petrone. — *a pagina 18*

#### AEROSPAZIO

## Scandalo 737 Max, il numero uno di Boeing getta la spugna

Riccardo Barlaam  
— a pagina 17

#### L'APPELLO

## Vittime del dovere: vanno equiparate a quelle di mafia

Emanuela Piantadosi, presidente dell'associazione «Vittime del dovere», sollecita il Governo a recepire finalmente le norme per equiparare trattamenti e benefici per superstiti e familiari delle vittime del dovere a quelli per mafia e terrorismo. — *a pagina 21*

#### AUGURI AI LETTORI

## Il Sole 24 Ore tornerà in edicola venerdì 27

A Natale e Santo Stefano, come gli altri quotidiani, Il Sole 24 Ore non sarà in edicola né in edizione digitale. Per restare aggiornati i lettori possono consultare il sito [ilsole24ore.com](http://ilsole24ore.com) e ascoltare le trasmissioni di Radio 24. Il giornale torna venerdì 27 dicembre, Auguri.

**13,6**

Debito complessivo in miliardi di euro cumulato dalla Regione Siciliana

Dissesti Sicilia, 10 anni per rientrare da 2 miliardi di disavanzo

Servizi a pagina 10

**310**

Il numero degli assistenti di volo interessati dal rinnovo della Cigs

Salvataggi Alitalia rinnova la cassa integrazione per 1.020 addetti

Dragoni — a pag. 18

**DOPO L'INFLUENZA NON RIESCI A RIPARTIRE?**

**PROVA SUSTENIUM PLUS LIMITED EDITION**

con l'aggiunta di **CREATINA**

**LA SPINTA CHE TI SERVE**

ANCHE IN ACQUA CALDA

IL TUO PRONTO RECUPERO

**M**

### STATO E MERCATO

## L'EREDITÀ DELL'IRI E LE COMPETENZE SMARRITE

di Massimo Mucchetti

Quando un uomo come Pellegrino Capaldo indica nella mano pubblica il soggetto che può integrare e, almeno nelle infrastrutture, surrogare la mano privata, è certo saggio richia-

mare la disciplina di mercato, affinché la nostalgia dell'Iri non deragli nella riedizione della Gepi, la Società per le gestioni e partecipazioni industriali nata nel 1971. — *Continua a pagina 22*

### IL NUOVO PIANO

## Ansaldo Energia riorganizza: risparmi e cessioni di asset

Raoul de Forcade — a pag. 16

## salute

SANITÀ E FRONTIERE DELLA MEDICINA

## De Luca: «Risanati i conti della sanità campana. Adesso gli investimenti»

Vera Viola — a pag. 32

## Nordest

VENERDÌ NELLE EDICOLE DI VENEZIA, FRIULI-VENEZIA GIULIA E TRENINO-ALTO ADIGE

Allarme industria: il 2020 sarà in salita





# Norme & Tributi



## Gli approfondimenti Da oggi la guida del Sole sulla legge di Bilancio

Il Sole 24 Ore propone da oggi gli approfondimenti sulla nuova legge di Bilancio, sulla quale ieri è stata votata la fiducia. Ogni giorno verranno offerte ai lettori due pagine di analisi e spiegazione sui temi più caldi contenuti nel provvedimento spiegato dalle sue migliori firme. Le pagine di approfondimento arricchiranno l'edizione cartacea del Sole 24 Ore fino a sabato 4 gennaio.

# Credito d'imposta Industria 4.0: diminuisce il tax saving

LEGGI DI BILANCIO/1

Il nuovo meccanismo risulta sveniente per chi acquista per oltre 10 milioni

Per un investimento di 20 milioni il risparmio si riduce di 1,5 milioni

Luca Galani

Il nuovo credito di imposta sugli investimenti 4.0 introdotto dal comma 189 della legge di Bilancio 2020, approvata ieri in via definitiva, genera effetti meno vantaggiosi rispetto al vecchio iperammortamento per chi effettua acquisti superiori a dieci milioni. Per un investimento di 20 milioni, il tax saving rispetto all'iper a scaglioni si riduce di 1,5 milioni. Minori benefici anche dai beni immateriali dell'allegato B se il costo supera 1,1 milioni.

I commi 184-195 della legge di bilancio 2020 riscrivono le agevolazioni per gli investimenti in beni collocati in strutture produttive situate in Italia, sostituendo le attuali deduzioni dall'imponibile nell'arco del periodo di ammortamento, con un credito di imposta da utilizzare in compensazione nel modello F24. La misura del credito si ottiene applicando al costo dell'investimento (determinato in base all'articolo 110 del Tuir) percentuali differenziate a seconda della tipologia del bene. Per i beni materiali nuovi diversi da quelli 4.0 (cioè gli investimenti che usufruivano del vecchio superammortamento 30%), il credito di imposta (che spetta a imprese e professionisti) sarà pari al 6% con un costo agevolabile massimo di 2 milioni di euro (in precedenza si arrivava a 2,5 milioni).

Gli investimenti rilevano per il nuovo credito di imposta se effettuati nell'anno 2020 e anche nel 1° semestre del 2021 in caso di "prenotazione" (ordine e acconto 20%) entro la fine del prossimo anno. Come in passato, non saranno agevolabili le autovetture, gli immobili e i beni con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%, che riguardano sia imprese che professionisti.

Per i beni compresi nell'allegato A alla legge 232/2016 interconnessi alla rete aziendale, il credito sarà variabile per scaglioni di importo: 40% fino a 2,5 milioni e 20% tra 2,5 a 10 milioni. Oltre quest'ultimo ammontare, non spetta alcun beneficio. Un ulteriore credito di imposta del 15%, con un tetto di 700 mila euro di spesa, riguarderà gli investimenti in software di cui all'allegato B della legge 232/2016 da parte di chi investe in industria 4.0.

Il credito di imposta è meno conveniente delle attuali misure agevolative (super e iperammortamento) qualora gli investimenti superino le nuove soglie di 10 milioni (industria 4.0) e di 2 milioni (ex super). Per il software, il beneficio si contrae quando il costo supera 1,1 milioni. Il credito di imposta si potrà compensare in F24 (senza impattare sui limiti annuali di compensazione di 700 mila e 250 mila euro previsti dalla legge 388/00 e dalla legge 244/07) in cinque quote annuali ridotte a tre per gli investimenti in software.

L'utilizzo del credito parte dall'anno successivo alla entrata in funzione (o da quello in cui avviene l'interconnessione se successiva). È da ritenere che per questi particolari crediti da incentivi non valgono le restrizioni sulla compensazione e dunque l'obbligo di impiego solo decorsi dieci giorni dalla presentazione della dichiarazione (articolo 3 decreto legge 124/19), ma la questione dovrà essere confermata dalle Entrate.

Il credito (sia quello 4.0 che quello per investimenti ex superammortizzabili) viene rideterminato al ribasso, in modo proporzionale, in caso di cessione o di destinazione a strutture estere dei beni agevolati entro il 31 dicembre del 2° anno seguente a quello di acquisto. Non si decade in caso di effettuazione di investimenti sostitutivi (legge 205/17 commi 35 e 36). Il credito non riguarda gli investimenti 2020 che rientrano nella coda temporale prevista dalle attuali disposizioni. Chi ordinerà i beni con l'acconto del 20% entro fine 2019 continuerà a usufruirne, per gli investimenti effettuati nel 1° semestre, del superammortamento del 30%, nonché per quelli effettuati nell'intero anno 2020 dell'iper a scaglioni.

Il confronto

DAL VECCHIO AL NUOVO

	COSTO	RISPARMIO IPER/SUPER	CREDITO IMPOSTA	BENEFICIO
<b>Investimenti 4.0</b>	2.500.000	1.020.000	1.000.000	-20.000
	10.000.000	2.820.000	2.500.000	-300.000
	20.000.000	4.020.000	2.500.000	-1.520.000
<b>Software tabella B)</b>	700.000	67.200	105.000	+37.800
	1.100.000	105.600	105.000	-600
<b>Investimenti altri beni strumentali</b>	2.000.000	144.000	120.000	-24.000
	2.500.000	180.000	120.000	-60.000

L'ESEMPIO

Alfa Spa effettua nel 2020 un investimento in beni industria 4.0 (tabella A) del costo di 35.000.000 (coefficiente ammortamento 20%), oltre ad un investimento in software 4.0 (tabella B) del costo di 1.200.000. Interconnessione dal 2020.

Alfa Spa potrà usufruire del credito di imposta di cui al comma 189 per € 2.500.000 (40% su 2.500.000 e 20% su 7.500.000, zero oltre tale limite) ripartito come segue (si ipotizza che il credito sia utilizzabile anche prima della dichiarazione)



Con il precedente iperammortamento a scaglioni si sarebbe ottenuto un risparmio complessivo di ires pari a € 3.420.000 (deduzioni di 14.250.000 moltiplicate per aliquota Ires del 24%) così suddivise in base al coefficiente di ammortamento (considerando l'anno di versamento del saldo).

L'investimento in software genera un credito di imposta di € 105.000 (15% fino a € 700.000) così ripartito

Con il precedente iperammortamento si sarebbe ottenuto un risparmio di ires di € 144.000 così ripartito

IMPRESE

# Torna l'Ace senza soluzione di continuità con il 2018

È possibile tenere conto dei precedenti incrementi netti del capitale dal 2011

Emanuele Reich  
Franco Vernassa

Ritorna l'Ace con il comma 287 del l. 190/2017 e l'articolo 1 della legge di bilancio 2020. È una buona notizia per il mondo delle imprese, in quanto l'Ace rappresenta un importante incentivo alla capitalizzazione delle imprese italiane, che ritrovano uno strumento conosciuto e collaudato e possono così riprendere in modo virtuoso la precedente pianificazione finanziaria e patrimoniale, in sintonia con l'obiettivo originariamente formulato fin dal 2011, vale a dire la riduzione dello squilibrio tra imprese che si finanziano con il debito ovvero con il capitale di rischio. Contemporaneamente, viene eliminata la minifres, a suo tempo introdotta dall'articolo 1, comma 1080, della

legge 145/18, poi modificata dall'articolo 2, commi 1-8 del decreto legge 34/19. Con decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (2019 per i soggetti solari), la nuova norma prevede che si applichino le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legge 201/11, con un rendimento nozionale del nuovo capitale proprio pari all'1,3%, laddove nel 2018 il rendimento era stato pari all'1,5 per cento.

Contemporaneamente, saranno nuovamente applicabili le disposizioni attuative previste dal decreto ministeriale 3 agosto 2017, così come si potrà fin da subito fare riferimento alla numerosa esistente prassi delle Entrate.

La certezza della reintroduzione consente ancora qualche giorno di attività al fine di pianificare al meglio l'effetto Ace sul 2019.

senza soluzione di continuità rispetto al progresso, vale a dire che è possibile tenere conto dei precedenti incrementi netti del capitale proprio effettuati a partire dal 2011 (post capitale proprio esistente alla chiusura dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010) e fino all'esercizio 2019.

I soggetti interessati sono quelli Ires, di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a) e b) del Tuir, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, ed i soggetti Irpef (persone fisiche, snc e sas) in contabilità ordinaria. Dal punto di vista oggettivo, il rendimento nozionale si applica all'incremento netto del capitale proprio, corrispondente alla differenza tra:

- elementi positivi, quali gli utili accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili, i conferimenti in denaro, compresa la rinequidazione dei crediti e la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti di capitale sociale;

- elementi negativi, quale la riduzione del patrimonio netto con attribuzione al soci a qualsiasi titolo, compresa la riduzione dell'eventuale variazione in aumento dei crediti finanziari in gruppo e delle consistenze dei titoli e i valori mobiliari, diversi dalle partecipazioni. Tale norma si applica ai soggetti diversi da quelli che svolgono attività assicurative e finanziarie di cui alla sezione K dell'Arco 2007, ad eccezione delle holding non finanziarie.

Il regime Ace è applicabile ai soggetti che aderiscono al consolidato fiscale ed alla trasparenza fiscale, come regolato dagli artt. 6 e 7 del decreto ministeriale 3 agosto 2017. Da ultimo, l'Ace assume interesse anche per le imprese in perdita fiscale Ires che, tramite il comma 4 dell'art. 1 del decreto legge 201/11, possono trasformare l'ecedenza Ace di periodo inutilizzata in credito d'imposta per pagare l'Irap, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.

Merita sottolineare che la continuità dell'Ace comporta che il 31 dicembre 2010 continuava essere il termine di riferimento per il calcolo dell'eventuale variazione in aumento dei crediti finanziari in gruppo e delle consistenze dei titoli e i valori mobiliari, diversi dalle partecipazioni. Tale norma si applica ai soggetti diversi da quelli che svolgono attività assicurative e finanziarie di cui alla sezione K dell'Arco 2007, ad eccezione delle holding non finanziarie.

Il regime Ace è applicabile ai soggetti che aderiscono al consolidato fiscale ed alla trasparenza fiscale, come regolato dagli artt. 6 e 7 del decreto ministeriale 3 agosto 2017. Da ultimo, l'Ace assume interesse anche per le imprese in perdita fiscale Ires che, tramite il comma 4 dell'art. 1 del decreto legge 201/11, possono trasformare l'ecedenza Ace di periodo inutilizzata in credito d'imposta per pagare l'Irap, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.

LA RIFORMA

LA NOVITÀ

## Beni strumentali, l'agevolazione si estende a forfettari e agricoli

Gian Paolo Tosoni

Credito di imposta per i nuovi investimenti in beni strumentali nuovi acquistati nel 2020 anche per imprese agricole ed contribuenti in regime forfettario. Si tratta della agevolazione sostitutiva del super ed iper ammortamento che non ha più come presupposto la determinazione del reddito secondo le regole del reddito di impresa. Infatti l'ambito soggettivo viene individuato nelle imprese, indipendentemente dalla loro forma giuridica e dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito. È chiaro quindi che sia le persone fisiche che esercitano una attività di impresa che opera in regime forfettario (legge 90/2014), sia le imprese agricole che determinano il reddito subbase catastale, possono usufruire del credito di imposta a fronte di nuovi investimenti in beni strumentali. Lo prevede l'articolo 1, commi 185 e seguenti, della legge di Bilancio 2020, definitivamente approvata dal Parlamento.

Il credito di imposta relativamente ai beni strumentali nuovi, già oggetto dell'iper ammortamento, ammonta al 40% del costo per la quota di investimento fino all'ammontare di 2,5 milioni e nella misura del 20% del costo per la quota di investimento oltre 2,5 milioni e fino al limite massimo ammissibile di 10 milioni. Nel settore della meccanizzazione agricola vengono utilizzate macchine operatrici (trattori, mietitrici e simili) con funzionamento controllato da sistemi computerizzati, come pure i robot (funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale) di cui all'allegato A della legge 232/2016.

Per i benefici strumentali normali, non tecnologici, il credito di imposta è fissato nel 6% del costo entro il limite massimo di investimento di 2 milioni; ne possono beneficiare anche i titolari di reddito professionale. I contribuenti in regime forfettario, sia professionisti che imprenditori, è maggiormente probabile che possano utilizzare il credito di imposta a fronte dell'acquisto di beni ammortizzabili "normali"; il che comunque rappresenta un vantaggio, in quanto per loro il super o l'iper ammortamento non erano deducibili. Il vantaggio è più ghiotto per le imprese agricole le quali possono usufruire di un risparmio su imposte e contributi dovuti, fino al 5% se acquistano robot o attrezzature comandate da remoto.

Non è escluso, per agricoltori e forfettari, anche il credito d'imposta del 15% del costo (massimo ammesso 700 mila euro) per l'acquisto di software connessi ai beni sui quali scatta il credito di imposta del 40 o 20 per cento. Si ricorda che il credito di imposta è ripartito in cinque quote annuali di pari importo a partire dall'anno successivo a quello di entrata in funzione del bene ovvero a quello della avvenuta interconnessione.

Il beneficio esce quindi dalla determinazione del reddito di impresa ma entra nel quadro "IRU" della dichiarazione dei redditi e prescinde dal reddito realizzato. Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione, quindi esclusivamente mediante il modello F24. I forfettari potranno compensare l'imposta sostitutiva del 5-15%, nonché con i contributi previdenziali anche propri dovuti all'Inps ed Inail. Le imprese agricole potranno compensare il credito di imposta anche con Iva a debito oltre a tutte le altre imposte e contributi previdenziali dei dipendenti e, per le imprese agricole individuali, anche i propri.

IL QUOTIDIANO DEL FISCO


## Revisori enti locali, l'elenco perde iscritti

Via libera al nuovo elenco dei revisori dei conti degli enti locali per l'anno 2020. Con decreto varato ieri, il ministero dell'Interno ha approvato il nuovo registro costituito da 15.078 soggetti che hanno inviato domanda di iscrizione dichiarando il possesso dei requisiti richiesti. Rispetto all'elenco approvato un anno fa ci sono 470 professionisti in meno (un calo del 3%). La fuga più forte si è registrata in Emilia Romagna (-6,6%), seguita da Toscana (-6,4%) e Puglia (-6%); mentre solo la regione Molise registra un lieve aumento degli iscritti (circa il 3% in più).

Il registro appena varato sarà utilizzato per le estrazioni dei revisori dei conti negli enti delle regioni a statuto ordinario, a decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2020. Nel 2020 verranno effettuati gli ulteriori controlli, anche a campione, sulla veridicità delle auto-dichiarazioni sul possesso dei requisiti contenute nelle domande di iscrizione.

— Patrizia Ruffini

La versione integrale dell'articolo [www.quotidianofisco.ilsole24ore.com](http://www.quotidianofisco.ilsole24ore.com)



## Norme & Tributi

# Abolita la Tasi, aliquota Imu all'8,6‰ innalzabile dai Comuni fino al 10,6‰

### LEGGE DI BILANCIO/2

Gli enti che hanno aumentato la tassa dello 0,8‰ possono salire all'11,4‰

Il termine della dichiarazione è il 30 giugno dell'anno successivo alla modifica

#### Luigi Lovecchio

Abrogazione della Tasi a partire dal 2020. Al suo posto, troverà applicazione la nuova Imu che nei tratti fondamentali ricalcherà le regole dell'attuale imposta patrimoniale comunale. La legge di Bilancio 2020, in attesa di pubblicazione, pone fine alla duplicazione di tributi locali sulla medesima base imponibile. La riforma non sarà tuttavia

a costo zero per i proprietari, poiché su di essi graverà la quota oggi a carico degli inquilini, variabile tra il 10% e il 30% del tributo. Resta in ogni caso confermata l'esenzione per l'abitazione principale non di lusso e le relative pertinenze.

Tra le novità in arrivo, si segnala la disciplina della casa assegnata in sede di separazione e divorzio. È infatti previsto che solo in caso di affidamento dei figli minori opera la soggettività passiva dell'assegnatario, equiparato al titolare del diritto di abitazione. Se ne deduce che, se non vi sono figli, si applicano le regole ordinarie.

Altra importante innovazione è rappresentata dalla norma secondo cui, in presenza di più contitolari, ogni quota è calcolata con le eventuali agevolazioni spettanti a ciascuno di essi, senza che le riduzioni di uno possano estendersi agli altri. È il caso dell'area fabbricabile

che se coltivata da uno dei comproprietari in possesso della qualifica di lapo di coltivatore diretto è considerata terreno agricolo per intero. Dal 2020, sarà agevolata solo la quota di pertinenza del soggetto lapo coltivatore diretto.

Sono confermate le agevolazioni e le riduzioni previste ai fini della vecchia Imu, con l'eccezione dell'esenzione dell'immobile dei pensionati Aire. Il mese di acquisto dell'immobile è computato per intero al soggetto che ha il possesso per almeno 15 giorni. Il giorno del trasferimento si imputa all'acquirente.



**MANOVRA 2020:  
LA GUIDA  
AL DDL BILANCIO**  
Stop alla Tasi dal 2020. Al suo posto trova applicazione la nuova Imu

quirente. A quest'ultimo è altresì attribuito l'intero mese dell'acquisto in caso di parità di giorni di possesso con il cedente.

L'aliquota di base è pari all'8,6 per mille e può essere aumentata sino al 10,6 per mille o del tutto azzerata. Sono inoltre previste aliquote specifiche per determinate fattispecie (come l'1 per mille per gli immobili rurali strumentali). È confermata la facoltà per i Comuni che si sono già avvalsi del potere di deliberare la maggiorazione Tasi dello 0,8 per mille di approvare una aliquota non oltre all'11,4 per mille.

Il termine della dichiarazione torna a essere il 30 giugno dell'anno dopo. Slitta al 2021 la limitazione della diversificazione delle aliquote alla griglia di fattispecie tipizzate in un decreto delle Finanze. Il termine per l'adozione delle aliquote e dei regolamenti è il 30 giugno 2020.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### QUOTIDIANO DEL FISCO



#### CORRISPETTIVI TELEMATICI Registratori conformi con dichiarazione

Nuova decorrenza della lotteria degli scontrini al 1° luglio 2020, trasmissione dei dati entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione, dichiarazione dei produttori sulla conformità dei registratori telematici sino al 30 giugno 2020, con anticipazione a marzo 2020 per il rilascio nuovo tracciato per i dati dei corrispettivi. In attesa della revisione delle specifiche tecniche e del rilascio del provvedimento congiunto con agenzia Dogane e Monopoli circa le modalità di funzionamento della lotteria, con due distinti provvedimenti (1432217 e 1432381, entrambi pubblicati ieri, 23 dicembre 2019), l'agenzia delle Entrate ha aggiornato il contenuto delle regole dettate con il provvedimento del 28 ottobre 2016 in tema di corrispettivi telematici e dall'altro ha adeguato la decorrenza della lotteria alla nuova data stabilita dall'articolo 20 del Dl 124 del 2019.

—Alessandro Mastromatteo  
—Benedetto Santacroce

Il testo integrale dell'articolo su: [quotidianofisco.ilsole24ore.com](http://quotidianofisco.ilsole24ore.com)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Sì alla maxi-Ires del 2013 su banche e assicurazioni

### CORTE COSTITUZIONALE

Legittima l'addizionale per coprire lo stop alla seconda rata Imu

#### Giovanni Parente

«Il legislatore non ha travalicato il limite dell'arbitrarietà dell'imposizione». Per la Corte costituzionale è legittima l'addizionale Ires dell'8,5% imposta a fine 2013 a carico del settore bancario e assicurativo per reperire le risorse necessarie alla cancellazione della seconda rata Imu sulle abitazioni principali per quell'anno. Come spiega la sentenza 288/2019 della Consulta (presidente Carosi ereditatore Antonini) depositata ieri, l'innalzamento del prelievo fiscale si inseriva in un contesto di interventi che, già per l'anno d'imposta 2013, hanno prodotto nel sistema tributario effetti compensativi per i soggetti interessati.

La questione di costituzionalità era stata promossa con le ordinanze del 5 luglio 2018 e del 12 marzo 2019 della Ctr Piemonte e della Commissione tributaria di secondo grado di Trento (di recente anche la Ctr Lazio aveva sollevato lo stesso dubbio, come riportato sul Quotidiano del Fisco del 14 novembre). Nel dichiarare l'infondatezza dell'eccezione, la Consulta sottolinea che l'introduzione dell'addizionale «è stata finalizzata a fornire copertura, per l'anno 2013, a una operazione redistributiva diretta ad alleggerire contingentemente, in un periodo di difficile e critica congiuntura economica, il carico fiscale incombente soprattutto sui residenti per effetto dell'obbligo di pagamento della seconda rata dell'Imu, ovvero di una imposta di tipo patrimoniale gravante principalmente sull'abitazione principale, destinata quindi a es-

sere assolta con una liquidità normalmente non ricavabile dal cespite colpito dall'imposizione».

Non è quindi «irragionevole», a detta della sentenza 288/2019, il bilanciamento operato dal legislatore. «Non contraddice tale conclusione - spiegano i giudici costituzionali - l'argomento addotto dai giudici rimettenti e rimarcato dalle parti costituite, secondo cui dovrebbe escludersi ogni connotazione solidaristica dall'intervento fiscale censurato poiché dall'abolizione della seconda rata dell'Imu avrebbero tratto beneficio, malgrado l'esclusione degli immobili "di lusso", anche contribuenti con un reddito elevato».

In ogni caso, evidenzia ancora la Corte, l'intervento del legislatore ha comportato uno spostamento della fiscalità dall'imposizione immobiliare sulle persone fisiche a quella reddituale su determinate persone giuridiche, avvantaggiando comunque anche le famiglie meno abbienti colpite dalla difficile fase congiunturale, con un innegabile, per quanto parziale, effetto redistributivo e solidaristico».

Ma la pronuncia rimarca che «il legislatore ha dimostrato di venire incontro a una puntuale esigenza degli specifici settori finanziario, creditizio e assicurativo, in conseguenza della crisi economica». A tal proposito, vengono ricordate le modifiche che già dall'anno d'imposta 2013 hanno: «considerevolmente attenuato l'impatto della variazione in aumento»; «ridotto la proclività del sistema fiscale, consentendo la deduzione di importi maggiori in fasi congiunturali avverse»; «generalmente alleviato l'entità della tassazione sui soggetti del mercato finanziario, in periodi di perdite elevate (anche se queste ultime hanno normalmente una incidenza maggiore per il settore bancario rispetto a quello assicurativo)».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### IMPRESE E PROFESSIONISTI

## Edifici strumentali, la deduzione è al 60%

In attesa dell'agevolazione piena, a partire dal 2023, nel 2022 il bonus sarà al 70%

Conferma della deduzione Imu al 50% sui fabbricati strumentali di imprese e professionisti, per l'anno 2019. Con il debutto della nuova imposta comunale che accorperà l'Imu e la Tasi, previsto per il 2020, la misura della deduzione diventerà pari al 60%, per gli anni 2020 e 2021, e sarà piena a decorrere dal 2022, con un anno di anticipo rispetto all'attuale scansione normativa.

È quanto previsto dalla versione fi-

nale del Ddl di Bilancio approvata definitivamente. Si tratta peraltro dell'ennesima modifica al regime di deduzione dell'Imu, che segue quella appena apportata dall'articolo 3 del decreto legge 34/19. In forza di quest'ultima disposizione, in particolare, si è provveduto da un lato a sostituire il testo dell'articolo 14 Dlgs 23/11 disponendo il principio dell'integrale riconoscimento del costo in esame, dall'altro si è dettata una disciplina transitoria che prevede una graduale applicazione di detto criterio.

Si passa quindi dalla deduzione al 50%, per l'annualità 2019, fino a quella piena in vigore dal 2023, transitando per abbattimenti del 60% (anni 2020

e 2021) e del 70% (anno 2022).

Ora, il disegno sostituisce il testo dell'articolo 3 del decreto legge 34/19, stabilendo che per l'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 la misura di deduzione è del 50%.

Ciò, in ragione del fatto che, a partire dall'anno prossimo, il medesimo disegno di legge dispone l'introduzione della nuova Imu che prenderà il posto delle attuali Imu e Tasi.

Nell'ambito di tale mutata disciplina di riferimento, è stabilito il criterio a regime della piena deduzione dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo, con un passaggio graduale rappresentato dalla misura del 60% per le annualità 2020 e 2021. A partire

dal 2022, dunque, si andrà a regime con il pieno riconoscimento del costo, con un anno di anticipo rispetto all'assetto vigente.

Per le imprese sono strumentali sia i fabbricati direttamente utilizzati per l'attività sia quelli diversi dai primi aventi categoria catastale diversa da quella abitativa, anche se locati a terzi. Per i professionisti invece la qualifica di strumentalità consegue all'uso diretto e esclusivo dell'unità immobiliare, senza che rilevi la categoria catastale. Continuerà a essere totalmente in deducibile l'Imu afferente i fabbricati merce agli immobili patrimoniali.

—Lu.Lo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA